



ABRUZZO

ALBEROFOBIA IN ABRUZZO

**REPORT SUI TAGLI DEGLI ALBERI IN ABRUZZO, IN
CITTÀ, LUNGO VIALI ALBERATI E NEI BOSCHI**



Premessa

Si assiste in Abruzzo a continui interventi sugli alberi siano essi riferiti a piante in città che costituiscono patrimonio del verde urbano o ad alberature stradali e viali o a tagli boschivi per uso civico o prevenzione incendio. Si constata insomma un depauperamento del patrimonio arboreo alquanto generalizzato fatto di abbattimenti, capitozzature e potature errate e scelte illogiche nelle zone a verde pubblico, quasi una vera e propria “alberofobia”. Al di là dei diritti acquisiti o dei reali problemi di sicurezza, quello che emerge dall’analisi dei vari casi affrontati dal WWF, è che molto spesso gli interventi vengono basati su valutazioni inadeguate, affrettate e poco rigorose, ad esempio valutazioni di incidenza sui tagli boschivi insufficienti, monche, non complete...il tutto con generici richiami alla sicurezza, al “governo” del bosco o alla prevenzione per gli incendi. Purtroppo, la normativa vigente nell’ambito della gestione del verde pubblico espone gli amministratori dei Comuni a un’assunzione di grande responsabilità chiamandoli a rispondere dei pericoli e dei danni che gli alberi in città possono provocare a cittadini o a manufatti, che insieme al budget limitato per le analisi che si dovrebbero fare per le valutazioni di rischio, non aiutano ad affrontare in modo oggettivo la problematica.

VERDE URBANO, VIALI ALBERATI

Il Verde urbano è riconosciuto nelle normative europee e nazionali come infrastruttura verde e come parte attiva per il contrasto al cambiamento climatico. La visione della città costituita solo da edifici e strade è ormai obsoleta e superata. Gli alberi svolgono funzioni essenziali e forniscono beni utili, detti “**servizi ecosistemici**” tra i quali, e qui occorre evidenziarlo,–numerosi benefici psico-fisici, anche in area urbana contribuendo a una buona qualità della vita.

In sintesi i servizi ecosistemici sono:

✓ **Benefici ambientali**

- **Riduzione dell’inquinamento atmosferico:** assorbimento di ossidi di carbonio, azoto, zolfo, polveri sottili (PM).
- **Rimozione del carbonio dall’atmosfera:** attraverso la fotosintesi gli alberi sottraggono anidride carbonica dall’atmosfera.
- **Miglioramento del clima:** la presenza di alberi mitiga le escursioni termiche, innalzando le temperature in inverno e abbassandole in estate.
- **Schermatura del rumore:** le alberature e le siepi riducono fino ad annullare i rumori derivanti dal traffico.
- **Protezione idrogeologica:** ciascun albero svolge una funzione di regimazione dell’acqua battente, derivante da piogge intense e la convoglia lungo il fusto secondo il noto fenomeno detto “stemflow”.
- **Tutela del paesaggio:** la vegetazione urbana rappresenta il risultato, nel tempo e nello spazio, della frammentazione del paesaggio naturale per questo essa costituisce una rete ecologica, ma al tempo stesso socio-economica e storico-culturale, la cui presenza assicura

- un alto grado di qualità ambientale alla città.
- **Conservazione della biodiversità:** parchi, giardini e aree incolte sono ambienti frequentati da diverse specie animali.
- ✓ **Benefici sociali**
- **Indicatori di sostenibilità urbana:** lo stato di benessere e salubrità di una città è indicato dalla quantità di aree verdi.
- **Benefici per la salute dei cittadini:** numerosi studi dimostrano gli effetti benefici diretti sulla salute umana, una passeggiata tra gli alberi diminuisce l'ormone dello stress, la presenza di alberi previene malattie respiratorie e induce verso comportamenti più salutari.
- **Più benessere e vitalità:** la frequentazione di aree verdi in adulti e bambini riduce l'obesità e il diabete. Osservando la vegetazione dalle finestre di case e ospedali si ricevono benefici all'organismo e alla psiche.
- ✓ **Benefici economici**
- **Risparmio energetico:** la vegetazione intorno agli edifici riduce i consumi di refrigerazione e quelli per il riscaldamento.
- **Incremento del valore immobiliare:** i quartieri verdi solitamente sono valutati come "residenziali" e aumentano di valore economico.



Figura 1 : immagine presa da internet

Abbattere alberi di decine di anni, comporta un'immediata perdita di tutti i servizi ecosistemici elencati, vuol dire non abbattere più l'anidride carbonica (ogni albero maturo ne assorbe circa 350

kg/anno), non assorbire micro polveri, non regolare la temperatura, aumentare l'esposizione all'erosione... In sintesi, privare i cittadini di beni pubblici che migliorano la qualità della vita. Spesso quando gli alberi vengono tagliati si promettono successive ripiantumazioni, come se un albero di 50 anni potesse essere rimpiazzato da uno di appena pochi anni, che solo dopo diversi decenni potrà garantire gli stessi servizi ecosistemici.

Ogni città, inoltre, dovrebbe pensare alla creazione di grandi boschi urbani, dove poter garantire la crescita degli alberi in sicurezza, assicurare i servizi ecosistemici che essi forniscono, ospitare piante e animali che abitano nell'ambiente urbano.

ALBERATURE STRADALI

Diversi sono gli interventi di tagli proposti da chi gestisce le strade, praticamente si vorrebbero tagliare tutti gli alberi che si trovano entro i 6 m dalla carreggiata stradale appellandosi a un generico fattore di rischio. Partendo da questo presupposto è come se non si ritenesse di dover valutare se un albero è sano o instabile attraverso perizie o valutazioni o pareri redatti da tecnici o professionisti forestali, quindi non riconoscendo neppure il valore di valutazioni fitostatiche (VTA), insomma come se si proponesse di eliminare tutte le autovetture per evitare gli incidenti stradali!

Nel caso dei viali alberati, ad esempio, il taglio delle piante presuppone una verifica del loro stato vegetativo, come prescritto dall'art. 50 comma 4 lettera a, della LR n.3/2014 e laddove presente il vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004). Nei pareri che le Sovrintendenze sono chiamate a dare spesso si ricorda che secondo l'articolo 10 comma 4, lett. g) del Codice dei Beni Culturali, le opere pubbliche realizzate da oltre 70 anni, come i



Figura 2 - Immagine fonte internet

viali alberati, sono vincolate. **La LR n.3/2014 protegge le specie forestali con dimensione dei fusti superiori a 40 cm perché si ammette che siano state impiantate prima del DPR n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada) che nell'art. 26 introduce il rispetto di 6 m dal confine stradale e non prevede la clausola di retroattività per le piante già esistenti. In conclusione per queste**

alberature non si applica l'art. 26 del Codice della Strada.

La convinzione di tagliare gli alberi lungo "tutte" le strade non tiene conto di interessi pubblici contrapposti, ma una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo (sentenza del TAR L'Aquila n.105 del 25.03.2022) riconosce un giusto e ampio significato agli interessi pubblici ambientali. Soltanto in presenza di oggettivi e specifici pericoli per la circolazione stradale la tutela ambientale può essere superata. Gli alberi ai margini della carreggiata non costituiscono in modo automatico un pericolo.

Può essere utile ricordare in tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 27 ottobre 2022, n. 9178, che evidenzia come troppo spesso, gli alberi vengano indicati sbrigativamente quale “pericolo” per l’incolumità pubblica senza alcuna reale motivazione.

TAGLI BOSCHIVI

Di recente sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata alle Valutazioni Ambientali (<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vinca-forestale>) sono stati pubblicati i documenti relativi agli interventi per i tagli boschivi. I progetti sono numerosi e molti insistono nei territori di Parchi Nazionali o Siti Natura 2000, le aree maggiormente interessanti dal punto di vista naturalistico per le specie e gli habitat della nostra Regione.

Dalla lettura di alcuni progetti e delle relative procedure di VINCA emerge come delle valutazioni siano approssimative, carenti e tali da non permettere un’analisi oggettiva e realistica degli impatti che gli interventi di taglio possono avere sugli ambienti tutelati.

In altre VINCA esaminate manca completamente l’analisi sugli habitat. Tale omissione è sostanziale e inficia tutto il lavoro redatto in quanto la VINCA è una procedura che serve per valutare proprio gli impatti su specie e habitat presenti sul sito interessato dal progetto, come chiaramente indicato anche dalle normative di riferimento (vedi Direttiva 92/43/CEE “Habitat”). Progetti così redatti non possono che essere respinti al mittente.

Si sono esaminati anche progetti che “dimenticano” di valutare intere categorie di animali, come gli insetti o che valutano nulli gli impatti del taglio su specie tipicamente forestali come Gufo reale o il gruppo dei Chiroterri che possono utilizzare le cavità presenti sui tronchi di alberi maturi come siti riproduttivi.



Figura 3- Immagine fonte internet

Stessa approssimazione si ritrova anche sulle indicazioni per i periodi di taglio: sono previsti lavori e interventi anche a marzo e a luglio, mesi che devono essere invece esclusi perché la nidificazione dell'avifauna può essere in atto.

Nei documenti esaminati mancano indicazioni chiare su alcune misure da attuare per limitare gli impatti, si parla genericamente di sottrarre al taglio piante di grandi dimensioni o ricche di cavità o ancora di piante “*vecchie e grosse*” senza specificare i diametri degli alberi da sottrarre al taglio né chi e come dovrà procedere con l'identificazione e la segnalazione di tali piante. Stessa impostazione per la quantità di necromassa, i tronchi morti o marcescenti, da rilasciare sul terreno. Altre VINCA esaminate omettono importanti riferimenti normativi e nella redazione non hanno tenuto conto delle nuove “Linee guida per la redazione della Valutazione di Incidenza” rispetto alle quali appaiono palesemente difformi.

Nuovi progetti vengono presentati quasi ogni giorno e questo rende impossibile intervenire su tutti presentando osservazioni nelle normali procedure di partecipazione.

È dunque necessario che gli Uffici indicati dalla Regione Abruzzo facciano attente valutazioni nell'ambito dell'esame delle documentazioni e si rendano garanti della tutela del patrimonio boschivo e naturalistico assicurando una attenta procedura di valutazione ma soprattutto rigettando a priori i progetti che appaiono monchi, approssimativi e carenti e che non permettono di fare le giuste valutazioni sugli impatti che possono provocare.

COSA CHIEDE IL WWF

La valutazione della pericolosità di un albero da diversi punti di vista è questione sicuramente complessa, che non può essere affidata ad analisi approssimative e parziali. La stima del rischio dipende da tanti fattori, anche da come si possa rendere gli alberi meno vulnerabili con interventi di manutenzione che siano corretti e salutari per le piante.

Un albero non è di per sé pericoloso, non costituisce solo per il fatto di esserci, un pericolo, ma è anzi un patrimonio fondamentale e pubblico.

Si chiede dunque procedere con valutazioni accurate prima di definire l'abbattimento di un albero, analisi che possano valutarne in modo chiaro e oggettivo la pericolosità.

Rispetto ai tagli boschivi, le richieste evidenziate dall'Associazione e già trasmesse nei mesi scorsi al Ministero della Transizione Ecologica, alla Regione Abruzzo e ai Parchi nazionali e regionali presenti in Abruzzo, sono le seguenti:

- Le Valutazioni di Incidenza devono essere redatte tenendo conto delle nuove “**Linee guida per la redazione della Valutazione di Incidenza**”.

- Non possono essere prese in considerazione valutazioni di incidenza ambientale che **non prevedano l'analisi degli habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat**. Tale mancanza è sostanziale e inficia tutto il lavoro redatto rendendo impossibile valutare il disturbo arrecato dall'opera agli ambienti tutelati.

- Non possono essere prese in considerazione valutazioni di incidenza ambientale che **non prevedano l'analisi degli impatti su tutte le componenti floristiche e faunistiche presenti nel sito oggetto dell'intervento**.

- Nelle Valutazioni di Incidenza devono essere **indicati in modo chiaro i diametri delle piante sulle quali non procedere con interventi di taglio**. Non possono essere date indicazioni generiche del tipo *“saranno dunque rilasciate al taglio (...) eventuali individui di grosse dimensioni o ricchi di cavità”* o *“le piante più vecchie e grosse saranno conservate”*, senza dare altre specifiche puntuali su quali alberi vadano lasciati. Va indicato che le piante con diametro superiore a 40 cm non devono essere tagliate, anche in considerazione delle indicazioni della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, che vieta l’abbattimento di *“piante forestali appartenenti ai generi Quercus, Pinus, Acer, Fraxinus, Cupressus, Sorbus, Prunus e Juglans con diametro a petto d'uomo superiore a 40 centimetri”*.
- Nelle Valutazioni di Incidenza deve essere indicata **in modo chiaro quanta necromassa sia necessario rilasciare nel bosco per evitare impatti negativi agli ecosistemi**, anche in questo caso le indicazioni appaiono troppo vaghe e poco circostanziate. Non basta riferire che *“saranno dunque rilasciate al taglio oltre ad un certo numero di piante morte, in piedi o a terra (...)”*, *“un certo numero”* è un’affermazione che lascia molto all’interpretazione di chi andrà a effettuare i lavori sul campo e non appare esserci una corretta valutazione dell’impatto che una eccessiva asportazione di necromassa può provocare agli habitat e alle specie. Bisogna riferirsi alle indicazioni presenti nelle misure di conservazione e nei Piani dei Siti Natura 2000 e considerare che in ogni tipologia di bosco e di habitat protetto la quantità di necromassa da rilasciare può essere differente, ma va comunque indicata e valutata.
- **I periodi di taglio devono essere consoni per evitare impatti significativi sulle specie**, il periodo per la riproduzione soprattutto di alcune specie ornitologiche è ben più ampio di quello indicato in alcune delle valutazioni: aprile-giugno. Le Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario presenti nei Siti Natura 2000 possono essere prese come punto di riferimento. **I periodi di esclusione al taglio devono considerare tutto il periodo della nidificazione e comprendere anche i mesi di marzo e luglio**.
- Le Valutazioni di Incidenza devono considerare gli effetti che più progetti che intervengono nello stesso sito possono causare su specie e habitat ed effettuare un’attenta **analisi degli effetti cumulativi**.
- Le indicazioni sulla salvaguardia dei fossi e del rilascio di vegetazione lungo di essi devono contenere chiare **indicazioni sulla larghezza della fascia di riferimento**. Tale fascia dovrebbe essere di 150 m, in ottemperanza alle norme nazionali (D. Lgs. N. 42/2004).

In generale il WWF vuole portare all’attenzione la necessità di una **maggior attenzione al patrimonio arboreo** della nostra regione che è troppo importante perché venga trattato in modo così approssimativo. Esso custodisce specie tutelate, spesso uniche al mondo come l’Orso bruno marsicano e garantisce importanti servizi ecosistemici utili alla natura, ma anche alla nostra salute. Fatti salvi i diretti di uso civico e di sicurezza pubblica è necessario però che gli impatti che i tagli possono avere sugli ecosistemi boschivi e non vengano valutati con attenzione e in modo serio. Nuovi progetti vengono presentati quasi ogni giorno e questo rende impossibile intervenire su tutti presentando osservazioni nelle normali procedure di partecipazione. È dunque fondamentale che gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni facciano attente valutazioni nell’ambito

dell'esame delle documentazioni e si rendano garanti della tutela del patrimonio arboreo naturalistico (che appartiene all'intera collettività regionale) assicurando attente procedure di valutazione e rigettando a priori i progetti che appaiono monchi, approssimativi e carenti e che non permettono di fare le giuste valutazioni sugli impatti che possono provocare.

La proposta del WWF, inoltre, è quella di creare di **un tavolo tecnico**, che raccolga diversi esperti, enti e associazioni che funga come organo in grado di dare direttive e linee guida chiare su come e dove intervenire rispetto al patrimonio arboreo sia esso relativo al verde urbano, alle alberature stradali, ai tagli boschivi.

Si ringrazia la Coop. Cogeoestre e in particolare la dott.ssa Caterina Artese per il supporto tecnico nella redazione del presente documento.

Allegato 1 – ALCUNI CASI TRATTATI NEGLI ULTIMI ANNI DALLE ASSOCIAZIONI

- ANAS Vs Regione Abruzzo

A marzo del 2022 le associazioni ambientaliste, WWF, FIAB, ALTURA, ITALIA NOSTRA, MOUNTAIN WILDERNESS e LEGAMBIENTE, si sono schierate per ben 2 volte a fianco della Regione Abruzzo e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di CH-PE.

La prima volta ANAS ha fatto ricorso contro la Regione che non gli ha permesso di tagliare 560 alberi, dei quali quasi 200 con diametro a petto d'uomo superiore a 40 cm, per una lunghezza complessiva di oltre 65 km poste lungo le SS 584 "Lucoli", SS 690 "Avezzano-Sora" e SS 83 "Marsicana", quest'ultima nello storico Parco Nazionale d'Abruzzo.

L'atto difensivo delle associazioni del 11.03.2022 e della Regione Abruzzo del 15.03.2022 è stato dibattuto in Camera di Consiglio il 23.03.2022 con sentenza immediata per "infondatezza del ricorso" di ANAS, quindi favorevole alla Regione Abruzzo e alle associazioni.

La seconda volta ANAS ha fatto ricorso contro la Regione Abruzzo e la Soprintendenza per il diritto al taglio di alberature lungo la SS 5 Tiburtina (nel 31.03.2022) ed è ancora in corso. Del 26 luglio 2022 è il ricorso di ANAS al Consiglio di Stato per annullamento della sentenza del 23.03.2022

Per la chiarezza ANAS riteneva di dover solo "comunicare" alla Regione Abruzzo la decisione di tagliare le alberature stradali, ritenendo di non dover chiedere il permesso a nessun Ente pubblico, equiparando il taglio delle alberature stradali a un "taglio culturale".

A questa volontà si è opposta la Regione Abruzzo richiamando la legge regionale forestale (LR n.3/2014) e quindi il ruolo attribuitole dalla stessa, affermando che avrebbe autorizzato solo l'abbattimento di alberi la cui pericolosità fosse documentata da una relazione tecnica professionale. La Regione è infatti abilitata a verificare mediante richiesta di chiarimenti della sussistenza dei presupposti per una procedura semplificata.

- Tagli di alberi e filari alberati lungo le strade

Altopiano delle Cinque Miglia – taglio di oltre 120 alberi di Pino nero - 29.11.2018

Denuncia da parte di Italia Nostra sezione di PE del taglio raso di 120 alberi disposti in filare lungo la SS 17 in località Piano delle Cinque Miglia, nel Comune di Rocca Pia, appartenenti alla specie Pino nero di Villetta Barrea (*Pinus nigra* var. *italica*), tagliati nel mese di novembre del 2018.

Italia Nostra ha presentato un esposto, presso il Tribunale di Sulmona.



Sant'Omero taglio di Lecci lungo la SS 259 – 2020

A Sant'Omero la Forestale ha multato ANAS per il taglio di una alberatura secolare di Lecci. Si trattava di antichi Lecci che costeggiavano la Statale dal confine con Nereto fino a trecento metri circa del bivio per Sant'Omero.

Vegetavano lì dai primi del Novecento, quando venne realizzata la strada che collega la costa abruzzese con l'interno fino a Maltignano. ANAS aveva dichiarato che il taglio era stato necessario per l'esigenza di mettere in sicurezza il tratto stradale, secondo un "progetto di riqualificazione" avviato dalla Provincia (2018) e portato a termine dall'Anas che da poco si era ripresa la strada.

Comune di Città Sant'Angelo, Viale Diaz - 2020

Il Comune taglia più di 20 alberi di oltre 70 anni, lo stesso Comune presenta un nuovo progetto per via Diaz, con un quadro economico complessivo di 418mila euro, tutti finanziati con le risorse in arrivo dalla Regione per il rilancio post-Covid. Il progetto prevedeva la rimozione delle 20 piante esistenti appartenenti alla famiglia degli Aceri e la messa a dimora di 25 nuovi esemplari, da distribuire sui due lati della strada, della specie di *Liriodendrum tulipifera* (Albero dei tulipani) con una circonferenza già di 40 centimetri e un'altezza tra i 7 e i dieci metri, senza sapere che queste caratteristiche riducono la capacità di resistenza delle piante. Infatti la piantumazione dovrebbe avvenire con semenzali che possono sviluppare liberamente nel terreno il loro apparato radicale, mentre specie forestali di maggiore dimensione hanno apparati radicali manomessi e ridotti.

Taglio di viale alberato di Tigli lungo la SS 17 – maggio 2020

E' stato effettuato un taglio raso del viale di Tigli lungo la Statale che partiva da sotto Porta Napoli fino a San Gregorio, nella provincia dell'AQ.

Taglio di alberi lungo la pista ciclabile a Marina di Vasto – 2021/22

Il Comune per la messa in sicurezza della pista ciclabile ha fatto eseguire una VTA da cui è emerso che circa 86 alberi sono pericolosi. La pista ciclabile e gli alberi sono localizzati nella Riserva Regionale Marina di Vasto e nel ZSC omonimo.

Variante ANAS a Vasto lungo la SS 16 – marzo 2022

Progetto di un viadotto nel tratto Vasto Sud - San Salvo Marina, alto 35 m e lungo 300 m su Fosso Marino che distruggerebbe il paesaggio vastese. Un progetto del 2009 di ANAS proposto nel marzo 2022.

Caso della roverella di Moscufo – giugno 2022

Il taglio della "Quercia di Moscufo" da parte di ANAS ha provocato la spontanea mobilitazione di molti cittadini e associazioni per la sua salvaguardia. La mobilitazione cittadina ha chiesto al Sindaco la verifica di soluzioni alternative e il Sindaco ha proposto un tavolo tecnico che ANAS avrebbe rifiutato (a detta del Sindaco). Diversi professionisti, volontari delle associazioni, hanno verificato la non necessità dell'intervento, in quanto da decenni esisteva sul posto uno spartitraffico funzionale e regolare, di forma triangolare e in terra con al centro la bella roverella. Inoltre le associazioni hanno verificato delle irregolarità procedurali e progettuali, sulla base dei quali hanno effettuato un esposto.

Il rifacimento della rotonda a Moscufo ricade tra i progetti che ANAS finanzia con 1,3 Mln di euro per il rifacimento di 3 rotatorie (Allegato 2).



Per piccoli comuni come Moscufo che contano 3000 anime questi soldi rappresentano un buon introito, anche se il territorio andrebbe valorizzato per i suoi aspetti agricoli e naturalistici, essendo situato nella valle del Fiume Tavo e avendo come tipo di economia prevalente quella agricola.

Al momento la quercia è circondata dal cemento all'interno di una rotonda (Documenti e foto a disposizione).

Taglio del viale alberato lungo SS 80 - nel 2022

Lungo la Statale che dall'Aquila conduce alla località detta il Cermone, sono stati rasi al suolo molti alberi, tra cui 200 pini e 200 noci con un diametro superiore a 40 cm. Il taglio ha suscitato lo sdegno di molti cittadini e un di un consigliere del Comune dell'Aquila, Lelio De Santis, che ha scritto un esposto.

Comune di Alba Adriatica taglio circa 200 piante per fare la pista ciclabile – luglio 2022

Il Comune per attuare un progetto di 6 milioni di euro vuole abbattere circa 206 alberi e piantarne oltre 500. Il professionista che ha redatto le VTA è l'agronomo Granchelli, di solito molto attento ai valori ambientali.

Allegato 2 – NORME DI RIFERIMENTO PER IL TAGLIO DI ALBERI

Non esistono delle norme nazionali di tutela degli alberi, ma disposizioni regionali (legge regionale forestale) e disposizioni comunali (Regolamento del Verde e/o particolari delibere locali).

- L. n.10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”

A livello nazionale vi è la tutela degli **Alberi Monumentali**, a seguito dell'applicazione dell'art. 7 della L. n.10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che al punto n. 4 del già citato art. 7 *“Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”* stabilisce: *“Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato”*.

Questa legge ha dato particolare importanza al ruolo degli alberi nello svolgimento di tutte le funzioni di cui al paragrafo precedente, disponendo che:

- tutti i comuni con più di 15.000 abitanti abbiano un catasto degli alberi;
- per ogni bambino nato o adottato nei comuni con più di 15.000 abitanti venga piantato un nuovo albero dedicato;
- i dati dell'albero dedicato siano comunicati ai genitori del bambino;
- gli amministratori del comune producano un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l'impatto dell'amministrazione sul verde pubblico;

- Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Tagliare anche un solo albero in area tutelata con **vincolo paesaggistico/ambientale** in assenza di specifica autorizzazione integra una fattispecie penalmente rilevante, sanzionata ai sensi dell'art. 734 Cod. Pen. e dell'art. 181 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infatti, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 8499, della Sez. III, 3 marzo 2021, ha puntualizzato che la necessità del conseguimento della preventiva autorizzazione in caso di presenza di vincolo ambientale/paesaggistico riguarda anche il taglio di alberi singoli: *“va ricordato che l'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull'assetto del territorio (Sez. 3, n. 16036 del 07/04/2006, Rv.234329 – 01) e che commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all'art. 734 cod.pen. chi effettui l'abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione (Sez.3, n.29483 del 28/05/2004, Rv.229495 – 01)”*.

- **Ville, parchi e giardini d'interesse storico**, nonché pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani che abbiano più di 70 anni sono considerati *ex lege* beni culturali (artt. 10, comma 4°,

lettere f, g, e 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) fin quando, eventualmente, intervenga la procedura di verifica d'interesse culturale per dichiararne la non rilevanza.

- Direttiva n. 2009/147/CE

A livello nazionale nel periodo della riproduzione dell'**avifauna selvatica** (marzo-luglio), inoltre, non dovrebbero effettuarsi tagli senza aver prima verificato puntualmente l'assenza di nidi.

Infatti, l'art. 5 della Direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di *"tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri"* (art. 1 della direttiva) *"il divieto:*

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura".

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell'art. 544 ter Cod. Pen.

- L.R. 4 gennaio 2014, n. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

(Approvata dal Consiglio regionale con Verbale n. 169/7 del 12 dicembre 2013, pubblicata nel BURA 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale ed entrata in vigore l'11 gennaio 2014)

...

"Art. 50 (Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari)

1. In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente di cui all'articolo 7 sono vietati l'abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani.

*2. Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce, in funzione delle specie, il diametro oltre il quale operano i divieti di cui al comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, i divieti di cui al comma 1 valgono per le piante forestali appartenenti ai generi *Quercus*, *Pinus*, *Acer*, *Fraxinus*, *Cupressus*, *Sorbus*, *Prunus* e *Juglans* con diametro a petto d'uomo superiore a 40 centimetri.*

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative all'abbattimento, nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;

c) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria.

4. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento, nei seguenti casi:

a) diradamento di filari o gruppi volti a migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del popolamento;

b) utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante;

c) piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;

d) piante irrimediabilmente danneggiate da cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate;

e) esecuzione di sentenze passate in giudicato;

f) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

5. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di costruzioni edilizie, di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi per i quali non sussistono soluzioni alternative all'abbattimento, specificandone le ragioni.

6. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla stessa specie dell'albero abbattuto e l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

7. Gli atti di piano e di programma di cui agli articoli 10 e 11 possono prevedere interventi di tutela e sviluppo delle piante di cui al comma 1 e indicare le risorse finanziarie per realizzarli.”